

OPZIONE DI RENDITA RIVALUTABILE CERTA FINO AL RECUPERO DEL CAPITALE E POI VITALIZIA

**Il presente Set
Informativo contenente:**

**Documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi (Dip Vita)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi (Dip Aggiuntivo Vita)
Condizioni di Assicurazione comprensive del
Glossario**

**deve essere consegnato
al contraente prima della
sottoscrizione dell'Appendice
di opzione di rendita.**



BGVITA

Assicurazione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Opzione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia

Data di aggiornamento: 04/07/2025

Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia.

 Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?	 Che cosa NON è assicurato?
Il prodotto prevede, a fronte della conversione di un precedente capitale maturato, le seguenti prestazioni: • Prestazione in caso di vita Alleanza Assicurazioni paga al beneficiario una rendita assicurata rivalutabile pagata in rate posticipate certa per un numero di anni necessario affinché la somma delle rendite (o rate di rendita) erogate sia uguale in valore assoluto all'importo del capitale oggetto di conversione (periodo certo) e successivamente, fino a che l'assicurato è in vita, vitalizia. • Prestazione in caso di decesso Alleanza Assicurazioni, al verificarsi del decesso dell'assicurato nel periodo certo, continua a pagare al beneficiario la rendita assicurata fino al termine di tale periodo. L'importo della rendita è determinato in funzione del capitale convertibile, dell'età dell'assicurato e del frazionamento (annuale o mensile) prescelto.	× Persone che al momento della conversione del precedente capitale maturato hanno un'età inferiore a 34 anni e 6 mesi e superiore a 80 anni e 6 mesi.
	 Ci sono limiti di copertura?
	Non sono previste limitazioni/esclusioni.

 Dove vale la copertura?
L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.

 Che obblighi ho?
Le dichiarazioni dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni accompagnate da: documento di identità, codice fiscale degli aventi diritto e coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente su cui effettuare il pagamento. In caso di erogazione mensile, per la prima mensilità viene richiesto il certificato di esistenza in vita. Inoltre, nel caso di decesso dell'assicurato deve essere presentato il certificato di morte, le informazioni e la documentazione relative al testamento e all'individuazione del beneficiario. Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

 Quando e come devo pagare?
E' prevista la conversione in rendita di un capitale giunto a scadenza. Non è previsto il versamento di ulteriori premi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto prevede la corresponsione di una rendita vitalizia certa fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente fino a che l'assicurato è in vita, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato oppure è pari al periodo certo in caso di decesso dell'assicurato nel corso di tale periodo.

Il contratto è concluso quando Alleanza Assicurazioni ha rilasciato l'appendice di rendita.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Non è prevista la revoca.

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare ad Alleanza Assicurazioni una raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Alleanza Assicurazioni annulla l'opzione di rendita e paga al contraente la prestazione prevista nel precedente contratto, al netto delle rate di rendita eventualmente già pagate.

Non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☒ NO

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

Assicurazione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)
Prodotto: Opzione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia
Data di aggiornamento: 05/02/2026
Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041.5939651; sito internet: www.bgvita.it; indirizzo di posta elettronica: bgvita@bgvita.it; indirizzo PEC: bgvita@pec.bgvita.it ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 3.159.717.748, di cui risultato economico di periodo € 557.045.192. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 276% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.bgvita.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

A chi è rivolto questo prodotto?

Opzione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia, è un prodotto assicurativo rivolto a clienti retail o professionali con un bisogno di protezione tramite erogazione di una rendita.

Quali costi devo sostenere?

Costi per l'erogazione della rendita

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa	Rateazione
1,35%	rate annuali posticipate
1,90%	rate mensili posticipate

Costi applicati al rendimento della gestione separata

Trattenuto dell'1,50%, aumentato dello 0,01% per ogni decimo di punto (0,1%) eccedente il 4,00% di rendimento della gestione separata.

Costi di intermediazione

Non sono previsti costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - con lettera inviata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano; - tramite il sito internet della Compagnia www.alleanza.it nella sezione Reclami; - via e-mail all'indirizzo tutelaclienti@alleanza.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC alleanza@pec.alleanza.it o presso la Sede Legale di Alleanza Assicurazioni. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<u>Procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro. Tassazione delle prestazioni assicurate Contratti sottoscritti entro il 31/12/2000 Le somme dovute da Alleanza Assicurazioni a seguito dell'opzione di rendita corrisposte in caso di vita dell'assicurato sono soggette ad imposizione IRPEF ed alle eventuali addizionali regionali e comunali all'IRPEF limitatamente al 60% del loro ammontare. Contratti sottoscritti a partire dal 1/1/2001 Le somme dovute da Alleanza Assicurazioni a seguito dell'opzione di rendita corrisposte in caso di vita dell'assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni%20prevenzione%20discriminazioni%20e%20tutela%20dei%20diritti%20persone%20affette%20da.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE LE PRESTAZIONI ASSICURATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY.	

Opzione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia

Data ultimo aggiornamento: 14/01/2026

Condizioni di Assicurazione

PARTE I - PRESTAZIONI, PREMIO E RIVALUTAZIONE

Art. 1 Prestazioni assicurate

Il prodotto prevede, a fronte della conversione di un precedente capitale maturato (capitale a scadenza, valore di riscatto o capitale pagabile in caso di decesso) le seguenti prestazioni:

- Prestazione in caso di vita

Alleanza paga al beneficiario una rendita assicurata rivalutabile pagata in rate posticipate certa per un numero di anni necessario affinché la somma delle rendite (o rate di rendita) erogate sia uguale in valore assoluto all'importo del capitale oggetto di conversione (periodo certo), e successivamente, fino a che l'assicurato è in vita, vitalizia.

- Prestazione in caso di decesso

Alleanza, al verificarsi del decesso dell'assicurato nel periodo certo, continua a pagare al beneficiario la rendita assicurata fino al termine di tale periodo.

L'importo della rendita è determinato in funzione del capitale convertibile, dell'età dell'assicurato e del frazionamento prescelti.

Il frazionamento della rata di rendita può essere annuale o mensile e non è modificabile durante l'erogazione della rendita.

L'opzione è riservata ad assicurati che al momento della conversione del precedente capitale maturato abbiano un'età almeno pari a 34 anni e 6 mesi e inferiore a 80 anni e 6 mesi.

La rendita assicurata iniziale è indicata nell'appendice di opzione di rendita ed è pagata al netto di eventuali imposte e dei seguenti costi per l'erogazione della rendita stessa:

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa	
rate annuali posticipate	1,35%
rate mensili posticipate	1,90%

Art. 2 Clausola di rivalutazione

Il prodotto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata Ri.Alto BG, il cui regolamento è disponibile sul sito www.bgvita.it.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione della prestazione assicurata si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Alleanza, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,50%, la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nella rata di rendita.

La misura annua di rivalutazione non può essere inferiore allo 0,00%.

Rendimento della gestione separata

Alleanza dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,5 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,00% il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la rendita assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

Art. 3 Versamento del premio

E' prevista la conversione in rendita di un capitale maturato nel precedente contratto. Non è previsto il versamento di ulteriori premi.

PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 Conclusione dell'opzione, dichiarazioni, durata e recesso

Conclusione dell'opzione

Il contratto è concluso quando Alleanza ha rilasciato l'appendice di rendita.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica della prestazione o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.
Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il beneficiario deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto è necessario comunicare a Alleanza, tempestivamente e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Alleanza comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Durata

Il contratto prevede la corresponsione di una rendita certa fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente fino a che l'assicurato è in vita, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato oppure è pari al periodo certo in caso di decesso dell'assicurato nel corso di tale periodo.

Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare a Alleanza una raccomandata con l'indicazione di tale volontà.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Alleanza annulla l'opzione di rendita e paga al contraente la prestazione prevista nel precedente contratto, al netto delle rate di rendita eventualmente già pagate.

Art. 5 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto.

Art. 6 Richiesta di pagamento a Alleanza

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza, accompagnate da:

- documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto;
- coordinate bancarie (codice IBAN), del conto corrente di ciascun beneficiario su cui effettuare il pagamento.

In caso di erogazione mensile, per la prima mensilità viene richiesto il certificato di esistenza in vita.

Inoltre, nel caso di decesso dell'assicurato deve essere presentato il certificato di morte, le informazioni e la documentazione relative al testamento e all'individuazione del beneficiario.

Alleanza si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

La corresponsione delle rate della rendita assicurata avviene alle date di scadenza previste dall'appendice di opzione rendita secondo le modalità concordate al momento della sottoscrizione dell'appendice.

Alleanza esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Art. 7 Beneficiario

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 8 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge (art. 1923 del Codice Civile) le somme dovute da Alleanza al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 9 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98).

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Alleanza devono essere inviate a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano

E-mail: alleanza@pec.alleanza.it

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Glossario

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Alleanza ed il contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.

BENEFICIARIO

La persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

GESTIONE SEPARATA

Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Alleanza, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it